



COMUNE DI AUGUSTA

libero consorzio Comunale di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 11 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: Ammissione istanza prot. n. 66522 del 18/11/2016.

DELIBERAZIONE N. 237 DEL 26-10-2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di OTTOBRE alle ore 15,45 e segg., nell'ufficio dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Augusta (SR), si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nominato con D.P.R. del 11-12-2015 su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo n. 267/2000 con l'intervento dei sigg.ri:

		Presenti	Assenti
1	Dott. Gaetano D'Erba – Presidente	x	
2	Dott. Ignazio Baglieri – Componente	x	
3	Dott. Francesco Schillirò – Componente	x	

VISTO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE O.S.L. N. 19/2016:

Si appone alla presente il visto finanziario richiesto con deliberazione O.S.L. n. 19/2016 attestando che la liquidazione e il pagamento disposti con il presente atto non comportano sovrapposizioni fra la contabilità dell'OSL e quella ordinaria, non danno luogo a duplicazioni di pagamenti per lo stesso titolo; il presente atto è acquisito per la corretta registrazione contabile nella contabilità dell'O.S.L. e per i conseguenti riflessi sulla contabilità ordinaria.

Augusta, 25/10/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Lombardi Francesco

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30-07-2015, esecutiva, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Augusta;

con D.P.R. in data 11-12-2015, è stata decretata, su proposta del Ministero dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 31-12-2015 si è formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto Organo Straordinario di Liquidazione;

con deliberazione n. 01 del 04-01-2016 è stato adottato lo schema di avviso pubblico per la rilevazione della massa passiva del Comune di Augusta e detto avviso è stato regolarmente pubblicato per 60 giorni:

- all'albo pretorio *on line* del Comune di AUGUSTA;
- sul sito Internet del Comune di AUGUSTA;
- in forma di manifesti murali affissi, in numero idoneo, in tutto il territorio comunale;
- per estratto su almeno un quotidiano di diffusione regionale e/o nazionale;

con deliberazione n. 7 del 02-03-2016 è stata approvata la proroga di trenta giorni del termine, scadente l'08-03-2016, per produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, e pertanto è stato adottato apposito testo di avviso pubblico/manifesto pubblico che è stato regolarmente pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente capoverso;

con la predetta deliberazione n. 7 del 02-03-2016 si invitava chiunque ritenesse di averne diritto, ove già non l'avesse fatto, a presentare nelle forme previste nella Deliberazione dell'Organismo di liquidazione n. 1 del 04-01-2016, entro il predetto periodo di proroga, e pertanto entro il 07-04-2016, apposita istanza;

è stata trasmessa all'Amministrazione comunale la deliberazione n. 14 del 27-06-2016 dell'Organo Straordinario di Liquidazione avente per oggetto "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del T.U. 267/2000";

con deliberazione di G. M. n. 89 del 25-07-2016, successivamente integrata e rettificata con deliberazione G.M. n. 92 del 03-08-2016, esecutive ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta di modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1 del TUEL, formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, anche mediante la velocizzazione della riscossione, pure coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente nonché la contrazione di mutuo ovvero la richiesta di anticipazione ex art. 14 del d.l. 24-06-2016, n. 113 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" (pubblicato su G.U. Serie Generale n.146 del 24-6-2016);

con deliberazione dell'Organismo Straordinario di liquidazione n. 19 del 07-09-2016 sono stati fissati criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione come prevista dall'art. 258, comma 1 del TUEL;

con la deliberazione da ultimo richiamata è stato, fra l'altro, stabilito che:

a) in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, essi verranno esitati sulla base del seguente ordine di priorità:

a.1) istanze di ammissione alla massa passiva pervenute entro il termine:

- 1. crediti per retribuzioni, in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse;*
- 2. altri crediti privilegiati, in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse;*
- 3. altri crediti non muniti di privilegio, in base all'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse;*

a.2) istanze di inserimento nella massa passiva pervenute oltre il termine o debiti rilevati d'ufficio dal Comune di Augusta: saranno trattati alla fine della istruttoria delle istanze di cui al superiore punto a.1), esclusivamente secondo l'ordine cronologico complessivo, tenendo conto che le istanze tardive saranno istruite in base al protocollo di arrivo, mentre i debiti rilevati d'ufficio saranno istruiti in base alla data di pervenimento all'O.S.L. dell'attestazione di cui all'articolo 254, comma 4 del TUEL, debitamente sottoscritta e completa in ogni sua parte;

- resta salva, in ogni caso, la preventiva acquisizione di apposita certificazione attestante l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento;*
- resta salvo che, al fine di permettere a questo Organo di formulare al creditore la proposta di transazione, pagamento e di estinzione del credito, dovrà essere stata resa ed acquisita, debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio competente, l'attestazione di cui all'articolo 254, comma 4 del TUEL, utilizzando la modulistica trasmessa agli uffici, compilata in ogni sua parte a norma di legge.*

Con la predetta deliberazione O.S.L. n. 19 del 07-09-2016 è stata anche approvata la modulistica per la definizione e il pagamento dei crediti transatti;

Richiamato l'art. 258 del TUEL, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, il quale prevede al comma 3: "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da

accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";

PRESO ATTO della nota del responsabile del II settore prot. n. 20660 del 27/03/2018, scheda n. 2, agli atti;

RITENUTO di procedere all'ammissione parziale della seguente istanza di insinuazione nella massa passiva pervenuta fuori i termini dell'avviso di proroga in precedenza richiamato, in coerenza con i criteri e con l'ordine di precedenza fissati con la propria deliberazione n. 19/2016, relativa al seguente creditore:

Istanza Prot. n.	del	DENOMINAZIONE	TITOLO	CAUSALE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO PAGAMENTO OFFERTO (60%)
66522	18/11/2016	COSTARELLI PAOLO MIRKO c/o avv. Emanuela Ventura	SENTENZA DEL G.P.DI AUGUSTA N°51/2010 DEL 26/02/2010	Risarcimento danni e spese processuali	3.574,66	€2.781,43	€1.668,86

RITENUTO pertanto, nel rispetto del principio di economia dei mezzi procedurali, di ammettere il credito di che trattasi fino alla concorrenza di € 2.781,43, in luogo di € 3.574,66 per modifica d'ufficio, in quanto dall'istruttoria effettuata dal responsabile del settore competente, che questo OSL fa propria, emerge quanto segue: *"La differenza rispetto all'importo calcolato è dovuta principalmente alle spese ulteriori richieste per due successivi atti di precetto presentati. Questi atti di precetto, però sono divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 481 c.p.c. Infatti, al primo atto di precetto è seguito atto di pignoramento presso terzi con esito negativo, non essendo stato iscritto a ruolo. Al secondo atto di precetto non ha avuto seguito alcuna azione esecutiva. Pertanto, le spese relative a tali atti di precetto, divenuti inefficaci, restano a carico del creditore procedente. A tal proposito, la Corte di Cassazione con sent. n. 8298/2011 ha chiarito l'ambito di operatività dell'art. 95 c.p.c., ritenendo che: "l'art. 95 c.p.c. nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632, u.c., secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate."*

CONSIDERATO che l'interessato potrà, in alternativa:

a) accettare l'importo transatto pari al 60% dell'importo ammesso compilando gli allegati a) e b) della Deliberazione n. 19 del 07/09/2016,
ovvero

b) ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 11 bis L.R. n. 10/91, considerando che dalle risultanze istruttorie sono ammessi i predetti motivi ostativi che non consentono a questo organo di accogliere integralmente la richiesta, entro 10 giorni dal ricevimento della presente il medesimo interessato potrà presentare memorie e/o osservazioni eventualmente anche corredate da documentazione a supporto dell'istanza prot. n. 66522 del 18-11-2016 per dimostrare il superamento dei motivi di parziale accoglimento sopra evidenziato. La mancata

presentazione delle memorie e/o osservazioni entro il termine su richiamato ovvero l'accettazione della proposta transattiva implicheranno la definitiva ammissione per l'importo proposto e transatto;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario dell'Ente reso sulla presente deliberazione al fine di garantire la corretta registrazione contabile ed evitare sovrapposizioni fra la contabilità dell'OSL e quella ordinaria;

Tenuto conto che alla data odierna tutte le istanze relative a crediti privilegiati sono in lavorazione negli uffici;

tutto ciò premesso, con voti unanimi

DELIBERA

Di procedere all'ammissione parziale della seguente istanza di insinuazione nella massa passiva pervenuta fuori i termini dell'avviso di proroga in precedenza richiamato, in coerenza con i criteri e con l'ordine di precedenza fissati con la propria deliberazione n. 19/2016:

Istanza Prot. n.	del	DENOMINAZIONE	TITOLO	CAUSALE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO PAGAMENTO OFFERTO (60%)
66522	18/11/2016	COSTARELLI PAOLO MIRKO c/o avv. Emanuela Ventura	SENTENZA DEL G.P. DI AUGUSTA N°51/2010 DEL 26/02/2010	Risarcimento danni e spese processuali	3.574,66	€2.781,43	€1.668,86

Considerati richiamati anche se non materialmente trascritti i punti a) e b) di cui alle premesse.

Trasmettere all'interessato la proposta transattiva redatta in base allo schema "allegato a)" alla deliberazione O.S.L. n. 19/2016 nonché lo schema di dichiarazione di accettazione "allegato b)" alla predetta deliberazione, all'indirizzo pec: avv.ventura@pec.it

Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo online per quindici giorni consecutivi, nonché permanentemente nell'apposita sezione dedicata all'O.S.L. sulla home page del sito istituzionale.

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del Dpr 24/08/1993 n. 378.

Trasmettere la presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale ed all'interessato all'indirizzo pec: avv.ventura@pec.it

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Dott. G. D'ERBA

(Presidente)

Dott. I. BAGLIERI

(Componente)

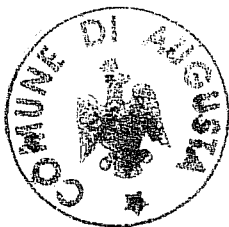
Dott. F. SCHILLIRO'

(Componente)

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, lì

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- ☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore
..... in data

Augusta, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

.....